COMUNE di ORZINUOVI
PROVINCIA DI BRESCIA

Orzinuovi 01/09/2016
Prot. AN/gb/14744/2016

Al Sindaco

Agli Assessori

Alla Società Nuova Orceania srl

Ai responsabili di servizio

CIRCOLARE N. 7 DEL 01/09/2016

Oggetto: Decreto attuativo della legge Madia sulle società partecipate "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In attuazione della delega contenuta agli **artt. 16 e 18** della Legge 124/15 (la c.d. Riforma Madia della PA) il Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016 ha approvato, in secondo esame preliminare, il decreto sulle società partecipate denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. **Il testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.**

Di seguito segnalo le previsioni normative di interesse per il Comune di Orzinuovi, ricordando che le società di capitali partecipate sono **strumenti** di diritto privato attraverso le quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono per perseguire le proprie finalità istituzionali e **l'interesse generale** nell'ambito del territorio di riferimento dell'ente socio e (art.3 c 27 L244/07) e che la Società Nuova Orceania Srl è una società in house, con capitale interamente partecipato dal Comune di Orzinuovi (Socio Unico) e come tale sottoposta al controllo analogo di tale ente pubblico.

Le norme del T.U. in esame **si applicano** (art.1) alle **partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente**, dalle Amministrazioni pubbliche. **Sono escluse** dall'ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione: gli enti associativi diversi dalle società, **le fondazioni,** le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) e di servizi di interesse economico generale (SIEG). Per quanto non disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame, continuano ad applicarsi alle società a partecipazione pubblica le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti e restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche alle fondazioni e ad enti associativi diversi dalle società.

La società partecipata è assoggetta, al pari del Comune, alle norme contenute nel codice degli appalti **(dlgs 50/16) per l'acquisto di lavori, beni e servizi** ed è tenuta ad assicurare il massimo livello di **trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti**, ai sensi del **dlgs 33/13 e smi.**

SI ESAMINANO DI SEGUITO GLI ARTICOLI DI INTERESSE DEL T.U.

Art. 3, al comma 1, individua i **tipi di società in cui è ammessa** la partecipazione pubblica: società, anche consortili, per azioni e società a responsabilità limitata; in relazione ai **controlli interni**, il comma 2 prevede che nelle **società a responsabilità limitata** a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, **lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.**

Art 4 prevede le condizioni e i limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. È necessario:

VINCOLO DI SCOPO PUBBLICO: svolgimento esclusivamente di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle **finalità istituzionali dell'ente socio**, **diversamente non sono ammesse partecipazioni societarie neanche di minoranza.**

VINCOLO DI ATTIVITA': nel rispetto del vincolo di scopo, queste le attività consentite:

- produzione di servizi di interesse generale, inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai relativi servizi pubblici ;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d. lgs.50/16;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente partecipante, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza(quale stazione appaltante) incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,lett.a) del d.lgs 50/16 .
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del dlgs 50/16 con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 (mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio);

Le attività previste ai primi quattro punti possono essere svolte da una stessa società venendo meno il principio introdotto dall'art 13 del dlgs 223/06 (decreto Bersani). **Al di là delle attività sopra elencate, una società pubblica non può gestire altre attività e servizi.**

Il comma 4 dell'art.4 ribadisce, quale principio generale, che le **società *in house*** hanno come **esclusivo oggetto sociale** una o più delle attività di cui **ai primi quattro punti sopra elencati** e che le stesse operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 5 impone obblighi di motivazione analitica in caso di **costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni**, con previsione di preventiva consultazione pubblica, invio della delibera adottata alla Corte Dei Conti a fini conoscitivi e all'autorità antitrust, che può esercitare impugnativa.

Art.6 valutazione del rischio di crisi aziendale e piano di risanamento. **La società deve adottare** con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici **programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**, al fine di prevenirne la formazione **e un piano di risanamento;** qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l'organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E' importante richiamare l'attenzione sulle **responsabilità dell'organo amministrativo**: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce **"grave irregolarità**" ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile (denunzia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. **Un semplice piano di ripianamento delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato**, a meno che non sia accompagnato da un piano di "ristrutturazione aziendale", dal quale

risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla società;

Art.7 al comma 1 chiarisce che l'atto deliberativo relativo alla partecipazione alla costituzione di una società è competenza, per le partecipazioni comunali, del **Consiglio Comunale** e va pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica partecipante e con le stesse modalità sono adottate le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che: determinano un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 9 individua il soggetto deputato ad esercitare, in caso di partecipazioni di enti locali, i **diritti del socio** nel **Sindaco o suo delegato**; la decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico è individuata dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione della loro adozione; restano salve le specifiche disposizioni del codice civile in materia di revoca dei sindaci (art 2400, c2, c.c.). La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo di nomina o di revoca comporta la consequenziale invalidità della presa d'atto della nomina o della revoca da parte della società.

Art.11 si occupa degli ***Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico,*** i quali devono possedere oltre agli eventuali requisiti previsti dallo statuto, e ferme restando **le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi** (dlgs 39/13 e l. 135/12), i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia che saranno fissati con DPCM; il comma 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, costituito **da un amministratore unico, tenuto conto che in molte società, soprattutto se "in house" l'organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici.** Con la disposizione di cui al **comma 2** si introduce l'**Amministratore unico** come regola per il governo delle società in controllo pubblico, facendo residuare il Consiglio di amministrazione (costituito da tre a cinque membri), ovvero la scelta di sistemi di *governance* dualistico e monistico, quali **opzioni** cui l'Assemblea della società può ricorrere con **decisione motivata** in relazione a **specifici criteri stabiliti con DPCM** da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, per specificare le ragioni di adeguatezza organizzativa che permetteranno all'assemblea della società di disporre che la stessa sia amministrata da un **consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri**, ovvero che sia adottato **uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti** dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. Nella scelta degli amministratori delle società in controllo pubblico **le amministrazioni assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3** computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine fatte nel corso dell'anno. Se l'organo è collegiale, lo statuto prevede l'applicazione dei criteri di cui alla L 120/11. Viene introdotta l'**incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente delle amministrazioni pubbliche**: "Gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche". Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e alla copertura assicurativa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Si prevede l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (**società *in house***) della **disciplina della *prorogatio* degli organi delle pubbliche amministrazioni** (decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994). La disciplina oggetto di rinvio stabilisce che gli organi amministrativi sociali debbano essere ricostituiti entro il termine di durata degli stessi; che gli organi scaduti

siano prorogati per non più di **quarantacinque giorni** e che in tale periodo possano adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

Lo Statuto della società a controllo pubblico deve prevedere:

- l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di **deleghe di gestione a un solo amministratore**, **salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea**;
- **l'esclusione della carica di vicepresidente** o, comunque, la sua **previsione nei casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi** ;
- il **divieto di corrispondere** gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, **ai componenti degli organi sociali** ;
- il **divieto di istituire organi diversi** da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art 12 (responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)

Il comma 1 prevede che i **componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate** siano **soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dal cod. civ**., fatta salva la giurisdizione della **corte dei conti per l'ipotesi di danno erariale causato dagli amministratori e dipendenti delle società in house**. Il comma 2 definisce il **danno erariale** quale danno, patrimoniale o non patrimoniale, **subito dagli enti soci** ivi c**ompreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti** o comunque dei titolari del potere di decidere per esso, **che abbiano, con dolo o colpa grave, trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.**

La Corte dei Conti è sempre competente nelle ipotesi di società in house (in presenza dei tre requisiti per l'affidamento senza gara: partecipazione pubblica totalitaria; attività prevalente nei confronti del socio pubblico; sussistenza del controllo analogo), nelle quali i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società (**Cass., Sez. Un. n. 26283/2013**); secondo una pronuncia della **Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519**, "trattandosi di società a partecipazione pubblica, **il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l'esercizio delle suindicate azioni civili**. **Se ciò non faccia** e se, in conseguenza di tale omissione, **l'ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione**, è sicuramente prospettabile **l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio che, con riguardo ad un'azione siffatta, vi sia piena competenza giurisdizionale della Corte dei conti".**

Il giudice competente va individuato in relazione alla tipologia del danno: **la Corte dei conti** conosce dei **danni subiti dal socio pubblico**, il **Giudice Ordinario** dei **danni patiti dalla società**; (azione sociale di responsabilità ex art. 2392 e sgg. c.c.). In ogni caso, il giudice contabile è ritenuto competente a conoscere dell'omesso/ritardato esercizio di tale azione da parte del rappresentante dell'ente socio, così come negli altri casi di mala gestio, qualora non si attivi l'azione di responsabilità davanti alla corte dei conti e il danno si consolida o qualora non si attivi l'azione di danno al giudice civile e l'azione si prescrive.

Art. 13 Detta specifiche disposizioni **in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico** (anche costituite nella forma di s.r.l) in tali società, **ciascuna amministrazione pubblica socia,** anche in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile (che attribuisce tale azione solo ai i soci che rappresentino il decimo del capitale sociale) e, quindi, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sia titolare, è legittimata a presentare **denunzia al tribunale di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori e tali da poter arrecare danno alla società.**

Art.14 stabilisce espressamente la **sottoposizione delle società partecipate alla disciplina fallimentare** e al concordato preventivo, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un **piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale** di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori della crisi stessa . In situazioni di rischio di crisi aziendali l'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari e **l'inerzia al riguardo** da parte del medesimo organo **costituisce grave irregolarità** ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. **Non è provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico** (ATTENZIONE: MODIFICARE IL CONTRATTO DI SERVIZIO AD HOC PUÒ VIOLARE LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO) anche se attuato in concomitanza di aumento del capitale o trasferimento straordinario di partecipazioni o rilascio di garanzie a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti inequivocabilmente la sussistenza di **concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico Si vieta alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) -** salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-*ter* c.c., rispettivamente per le società per azioni e **per le società a responsabilità limitata che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano fatto ricorso a riserve disponibili per il ripianamento di perdite.** Tale **divieto non si applica tuttavia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o** di programma **relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse** ovvero alla realizzazione di investimenti, **purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento comunicato alla corte dei conti e approvato dall'autorità di settore ove esistente che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.**

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione **di fallimento** di una **società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti,** le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Art. 15 L'articolo in esame istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, **una struttura centrale** con funzioni di **monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico**, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.

Art.16 (società in house) viene ribadito che per effettuare l'affidamento diretto del servizio è necessario il **controllo analogo e l'assenza di capitali privati,** in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile. **Lo Statuto** della società deve **prevedere** che **almeno l'80 per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico** socio e che la produzione ulteriore (20% per soggetti diversi dal socio pubblico) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire **economie di scala o altri guadagni di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.** Il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce

grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto in esame. La società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno a essere forniti dalla stessa società controllata Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4 per la costituzione di società partecipate. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. Il decreto ammette che le società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti possano svolgere la propria attività in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci pubblici, **nel limite del 20% del loro fatturato**. Finisce così l'era, iniziata con l'art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui le società "in house" dovevano operare **"esclusivamente"** con le Amministrazioni pubbliche socie.

Art. 19 (gestione del personale) Rapporto di lavoro: il decreto conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015. Pertanto il **rapporto di lavoro** è gestito con **disciplina privatistica,** mentre per il **reclutamento del personale,** il decreto conferma che si applicano i **principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni** (art. 35 dlgs 165/01). Le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai **princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità**, anche di quelli di **economicità, celerità di espletamento delle procedure**, rispetto delle **pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione**. La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla **giurisdizione ordinaria**. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri **provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa**), **criteri** e **modalità per il reclutamento del personale**, nel rispetto dei principi sopra detti. I contratti stipulati **in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure,** ai fini retributivi, **sono nulli**, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge). **Le amministrazioni pubbliche titolari** delle partecipazioni fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali,** sul complesso delle **spese di funzionamento delle società controllate**, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenendo conto delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni stesse. È OPPORTUNO PREVEDERE DIRETTAMENTE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO IL PIANO E GLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE. I richiamati obiettivi di contenimento dei costi dovranno essere attuati dalle società a controllo pubblico con idonei provvedimenti, che - con riferimento al contenimento dei costi del personale - dovranno essere recepiti nella contrattazione di secondo livello. Sia i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni sia i contratti sono sottoposti alla **pubblicazione sul sito istituzionale della società oltre che dell'amministrazione**, applicando il dlgs 33/13 e smi.

Art 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) prevede che - **ai fini della razionalizzazione** del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse - **le amministrazioni pubbliche** devono effettuare **ogni anno**, con proprio provvedimento, **un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui**

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un **piano di riassetto. I** piani di razionalizzazione con relazione tecnica sono adottati se le A.P. hanno rilevato:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, salvo che gli amministratori siano senza compenso**;
c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4.
Tanto i provvedimenti di analisi dell'assetto societario quanto gli eventuali conseguenti piani di riassetto devono essere **adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia incaricata del controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto in esame (si veda l'art. 15) e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti . Nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato il **piano di riassetto**, ai medesimi soggetti deve essere trasmessa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui viene adottato il piano di riassetto, la relazione sull'attuazione del piano, nella quale vengono evidenziati i risultati conseguiti, prevedendo **sanzioni pecuniarie (da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 500.00,00 mila euro salvo risarcimento del danno)** nel caso in cui non vi sia stata l'adozione dei predetti provvedimenti.

Art.24 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche da parte delle **amministrazioni titolari di partecipazioni** non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero i cui atti costitutivi non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5, ovvero, infine, che ricadano in una delle ipotesi per le quali l'art. 20, comma 2, prevede la dismissione. A tal fine le P.A. **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto** legislativo sono tenute a effettuare con provvedimento motivato da trasmettere alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura ministeriale di cui all'art. 15 la **ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data**, individuando quelle da alienare, entro un anno dall'approvazione dell'atto ricognitivo. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro; si applica la disciplina privatistica sul RECESSO, che porta alla liquidazione della società.

Art. 25 reca la **disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico**, prevedendo che esse effettuino (**entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto**) **una ricognizione del personale in servizio**, **per individuare eventuali eccedenze**, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti; fino al 31 dicembre 2018, le società a controllo pubblico non possano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo al predetto elenco. Gli eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione delle richiamate disposizioni **sono nulli** e i relativi provvedimenti costituiscono **grave irregolarità** ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 26 disposizioni transitorie. È stabilito il termine del 31 dicembre 2016 per l'adeguamento degli statuti societari alle disposizioni del decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

Referente **Giovanna Buccelli – ufficio segreteria**
Telefono 0309942101/109
Fax 030941163
E-mail giovanna.buccelli@comune.orzinuovi.bs.it
Ex. L. 241/1990 ss.mm.ii., in caso di inerzia del Funzionario, è possibile rivolgersi al Segretario Generale, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, tel. 030.9942101.